



COMUNE DI COLLE UMBERTO

Via Dell'Abbazia n. 1 CAP 31014 - Provincia di TREVISO

Tel.: 0438/39775 - Uff. tecnico 394719 - Uff. anagrafe 39737 - Biblioteca 394159 - Fax 394519

REGOLAMENTO D'USO DEI BENI ED IMPIANTI COMUNALI

Approvato con delibera consiliare n. 29 del 16.05.1997

REGOLAMENTO D'USO DEI BENI ED IMPIANTI COMUNALI.

ART. 1 - FINALITÀ'

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei beni e degli impianti di proprietà comunale destinati all'uso pubblico, messi a disposizione dall'Amministrazione per favorire ed incentivare la promozione sociale, culturale e sportiva, nonché per altre attività compatibilmente con la disponibilità dei locali.

ART. 2 - TIPI DI CONCESSIONI

I beni e gli impianti di cui all'articolo successivo, o parte di essi, possono essere concessi in uso secondo i seguenti tipi di concessione:

- a) affidamento in gestione convenzionata
- b) affidamento in uso per singole attività o manifestazioni saltuarie
- c) aperti costantemente al pubblico

ART. 3 - TIPI DI STRUTTURE COMUNALI

I beni e gli impianti di proprietà comunale vengono così suddivisi:

a) IMMOBILI DA CONCEDERE IN GESTIONE CONVENZIONATA

- Centro Anziani in via Diaz
- Centro Anziani di via Puccini in San Martino di Colle Umberto
- Centro Sociale di piazza Marconi in San Martino di Colle Umberto
- Centro Sociale di via Capitano (limitatamente alla sala est fronte strada)
- Palestra Comunale - Sala Polivalente
- Impianto Sportivo di via Roma
- Locali di via dell'Abbazia attigui al Municipio

b) LOCALI DA CONCEDERE IN USO PER INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI SALTUARIE

- Sala Poltroncine Rosse Centro Sociale di via Capitano
- Sala grande posta al primo piano del Centro Sociale di Piazza Marconi

c) AREE APERTE AL PUBBLICO

- Area attrezzata sportivo-ricreativa di via IV Novembre

ART. 4 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE CONVENZIONATA

La Giunta Comunale concede in gestione gli immobili di cui all'art. 3 lett. a) ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, previa stipula di apposita convenzione.

In ogni caso detta convenzione:

- 1) non potrà avere durata superiore ad anni tre (3)
- 2) dovrà fissare l'importo del canone che il concessionario è tenuto a versare a favore dell'Amministrazione. Detto canone sarà calcolato in rapporto all'ammontare delle spese di gestione dei locali dati in concessione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia e custodia). Qualora il concessionario sia disposto ad accollarsi in tutto o in parte gli oneri predetti, ovvero qualora si impegni ad effettuare per conto del Comune specifici servizi di pubblica utilità, potrà essere prevista una proporzionale riduzione del canone medesimo;

- 3) comporterà a carico del concessionario l'assunzione di ogni responsabilità civile, penale o patrimoniale in relazione all'uso dell'impianto o immobile;
- 4) prevederà specifiche sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali.

ART. 5 - CONCESSIONI IN USO PER SINGOLE INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI SALTUARIE

Le concessioni in uso per singole iniziative o per manifestazioni saltuarie o periodiche sono rilasciate dal responsabile del servizio in stretta osservanza delle norme del presente regolamento. Il canone di utilizzo per le concessioni di cui al presente articolo è fissato con deliberazione annuale dalla Giunta Comunale e prevederà l'esenzione per i richiedenti che non si prefiggano scopi di lucro nel proprio oggetto sociale.

Per tutte le manifestazioni promosse in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e per quelle realizzate dalle associazioni previste nell'apposito Albo di cui all'art. 67 dello Statuto, l'utilizzo sarà concesso a titolo gratuito.

ART. 6 - PRESENTAZIONE RICHIESTE PER SINGOLE INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI SALTUARIE

Per ottenere le concessioni il rappresentante dell'associazione o i promotori della riunione devono fare domanda al Sindaco in carta semplice, almeno tre giorni prima dell'utilizzazione dei locali e non prima di 60 giorni antecedenti. Qualora la richiesta riguardi usi prolungati la domanda stessa dovrà essere presentata almeno 15 e non più di 60 giorni prima dell'utilizzo.

Nella richiesta dovrà essere indicato, tra l'altro, il periodo, l'oggetto, gli orari di apertura al pubblico della manifestazione ed il numero di persone interessate.

Il responsabile del procedimento provvede rilasciando l'autorizzazione compatibilmente con gli eventuali impegni verso precedenti richiedenti. A tal fine si terrà un registro delle prenotazioni dei vari locali.

Il provvedimento autorizzativo conterrà di volta in volta il numero massimo delle persone che possono accedere ai locali ai fini dell'incolumità e della pubblica sicurezza.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

I concessionari sono tenuti:

- a) ad usare i locali concessi e le parti comuni dell'edificio con ogni cura e cautela;
- b) segnalare tempestivamente tutti gli eventuali inconvenienti, danni o rotture verificatesi nel corso dell'utilizzo del bene;
- c) a rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese per il ripristino dei danni causati all'immobile;
- d) a rimborsare direttamente gli eventuali danni causati agli utenti;
- e) a non accedere nelle parti dell'immobile non autorizzate;
- f) a provvedere al versamento del canone di utilizzo al momento della concessione;
- h) ad ottemperare a tutte le prescrizioni di leggi e regolamenti relativi alle manifestazioni promosse (versamento diritti SIAE, ecc...) assumendosi qualsiasi onere derivante da eventuali inadempienze.

ART. 8 - USO DEI BENI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale, per manifestazioni ed attività da essa promosse ed organizzate, ha diritto di disporre in qualsiasi momento dei beni e degli impianti dati in concessione, possibilmente senza intralciare le attività ivi programmate dai concessionari.

ART. 9 - VIGILANZA

Durante lo svolgimento di tutte le attività l'Amministrazione Comunale ha diritto di vigilare, a mezzo del proprio personale, sulla corretta applicazione del presente regolamento.

Dopo l'uso, nel primo giorno lavorativo successivo, il consegnatario inviterà un tecnico comunale ad effettuare apposito sopralluogo alla sala stessa al fine di constatare il corretto uso e gli consegnerà le chiavi. Qualora il tecnico accerti danni all'immobile, ai mobili e alle suppellettili ne farà contestazione al concessionario e verrà redatto un verbale in contraddittorio con il medesimo.

ART. 10 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni potranno essere sempre revocate dal Sindaco per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

ART. 11 REVOCA CONVENZIONI ANTECEDENTI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono revocate, tutte le convenzioni esistenti tra Comune ed enti, società, associazioni, gruppi che a qualsiasi titolo utilizzano i beni e gli impianti elencati all'art. 3.

c:\sic\segr\reg\usobeni.doc